




MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi

Direzione Centrale per le Politiche del Personale
Ufficio Relazioni Sindacali

111



ALL'UCB del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
via Lucania, 29

ROMA

c.a. dott. Vincenzo Ambrosio

prot. 128596

Roma,

15 SET. 2011

Oggetto: Ipotesi di accordo sottoscritto in data 26 luglio 2011. Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che l'ipotesi di accordo del 26 luglio u.s. è stata stipulata tra le parti in diretta applicazione della clausola negoziale concernente le progressioni economiche contenuta nell'accordo del 27 aprile 2011, così come certificato ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. 165/2001.

Tale ipotesi fa rinvio ai bandi di area emanati in attuazione degli accordi del 26 ottobre e 4 novembre 2010 per quanto attiene ai criteri selettivi per l'assegnazione della fascia retributiva immediatamente superiore.

Al riguardo, va osservato che la scelta operata non costituisce una programmazione aggiuntiva di passaggi, ma configura, in virtù delle risorse rese disponibili, soltanto una ipotesi di rimodulazione del numero dei passaggi originariamente programmati, ponendosi in rapporto di stretta complementarietà con gli accordi di ottobre e novembre 2010 sopra richiamati e con i conseguenti bandi emanati.

Ciò premesso, si evidenzia, come già esposto nelle relazioni a suo tempo trasmesse, che le somme impiegate nell'accordo risultano da due distinte fonti di alimentazione:

- a. economie derivanti dalle posizioni economiche messe a bando, per le quali le domande legittimamente formulate sono state inferiori alle posizioni economiche disponibili;

- b. economie derivanti dall'accantonamento preordinate ad affrontare i maggiori costi della retribuzione percepita dal personale della Direzione centrale della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze.

Sia nel primo che nel secondo caso, per motivi diversi (ad esempio, incidenza dei procedimenti disciplinari, imperfezioni del data-base del personale, maggiori uscite di personale per pensionamento nel caso *sub a*; imprevedibilità dell'esito dovuto ad impossibilità di conoscere in anticipo il risultato della competizione, nel caso *sub b*), si è prodotto un evento che – se per pura ipotesi avesse potuto essere previsto – sarebbe stato scongiurato da una diversa assegnazione dei contingenti.

Il reimpiego delle risorse così formulato sostanzialmente si fonda su di un giudizio di valore circa la necessità di garantire l'invarianza dell'assetto degli interessi disciplinati in virtù dei menzionati accordi. Diversamente, qualora fossero stati adottati nuovi bandi si sarebbe senz'altro modificato il complesso delle condizioni di parità che si è inteso preservare.

Peraltro, l'assegnazione delle ulteriori posizioni contribuirebbe a risolvere – sia pure in modo non esaustivo – la problematica posta dall'esistenza di candidati collocatisi in graduatoria a pari merito, avendo conseguito equivalente punteggio, ma posti in posizione deteriore in ragione della minore anzianità anagrafica. La possibilità di intervenire su tali situazioni potrebbe, altresì, contribuire a deflazionare contenzioso e contestazioni nei confronti dell'Amministrazione anche perché neppure in tal caso potrebbe configurarsi un'ipotesi di scorrimento (non consentito allo stato secondo l'orientamento a suo tempo espresso da codesto UCB e dell'IGOP) in quanto si tratta di dipendenti cui è stato attribuito un punteggio pari ai vincitori e che dunque potrebbero anche essere inquadrati, fermo restando il rispetto del limite delle somme a suo tempo impegnate.

Circa l'osservazione che in tal caso si concretizzerebbe un'ipotesi di scorrimento delle graduatorie, si ritiene che la *ratio* giuridica che presiede alla normativa che ne impone il divieto sia quella di contenere il livello di spesa delle pubbliche amministrazioni. Viceversa, l'accordo in oggetto configura soltanto un'ipotesi di redistribuzione di risorse del fondo unico di amministrazione afferenti all'esercizio 2010 già legittimamente destinate al finanziamento delle progressioni economiche in parola, per cui non è ravvisabile il ricorso all'istituto della analogia.

Inoltre, il fatto che non ci si trovi dinanzi ad un'ipotesi di scorrimento emerge considerando che le posizioni programmate nell'accordo prevedono un'inquadramento alle

stesse condizioni, economiche, giuridiche e *temporali*, degli altri dipendenti utilmente collocatisi nelle graduatorie mentre, in linea generale, quando si procede a "scorrimenti di graduatorie" i dipendenti idonei vengono inquadrati *ex nunc* con decorrenza giuridica ed economica, dunque, diversa da quella dei vincitori.

Il Direttore Generale
Antonella Manno

